

Convegno: “Dalla crisi alla ripartenza: strumenti, tutele e responsabilità condivise nella composizione negoziata della crisi”

La Camera di Commercio Como-Lecco organizza giovedì 6 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il convegno dal titolo “Dalla crisi alla ripartenza: strumenti, tutele e responsabilità condivise nella composizione negoziata della crisi”.

L'incontro si terrà a Como presso la sede della Camera di Commercio nell'**Auditorium G. Scacchi in via Parini 16**.

In allegato trovate la locandina, il programma e il link per iscriversi.

(MP/am)

[10890_Programma_061125-Accreditamento.pdf](#)
[Download](#)

Ottobre 2025: decreto legge in materia di sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce **misure urgenti per la tutela della salute e della**

sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Il provvedimento tocca alcuni temi come:

- **rafforzamento della formazione:** l'obbligo di aggiornamento periodico degli RLS viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.
- Si innalza **il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione** in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l'individuazione di criteri e requisiti di accreditamento.
- **sicurezza studenti** (scuola-lavoro): si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa.
- ***near miss* e prevenzione:** si promuovono linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (c.d. *near miss*) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
- **visite mediche aggiuntive:** si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche;

[A questo link](#) il testo completo del comunicato stampa del Governo:

L'intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all'incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

(SN/am)

Valute estere settembre 2025

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di settembre 2025 come segue:

	Per 1 Euro
Dinero Argentino	151,8429
Peso Argentino	1642,2612
Dollaro Australiano	1,7795
Real Brasiliano	6,3013
Dollaro Canadese	1,6227
Corona Ceca	24,3468
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	8,3586
Corona Danese	7,4644
Yen Giapponese	173,5486
Rupia Indiana	103,6023
Corona Norvegese	11,6702

Dollaro Neozelandese	1,994
Zloty Polacco	4,2589
Sterlina Gran Bretagna	0,86895
Nuovo Leu Rumeno	5,074
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,1732
Rand (Sud Africa)	20,4793
Corona Svedese	11,0004
Franco Svizzero	0,935
Dinaro Tunisino	3,4039
Hryvnia Ucraina	48,4504
Forint Ungherese	391,63

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di settembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)

Buoni pasto elettronici: il limite di esenzione sale da 8

a 10 euro

Il 22 ottobre 2025 la Ragioneria ha bollinato il Ddl. di bilancio 2026, che è stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica e firmato dal Presidente Mattarella per essere trasmesso al Senato.

Il testo, mantenendo l'impianto della prima bozza, conferma la modifica all'art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR che incrementa la soglia di non imponibilità dei **buoni pasto elettronici**, che passerebbe dagli attuali 8 euro a 10 euro.

Nessuna modifica sarebbe invece prevista per i buoni pasto cartacei, la cui soglia di esenzione rimarrebbe quindi ferma a 4 euro.

Per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare, ai sensi dell'art. 2002 c.c., il diritto a ottenere il **servizio sostitutivo di mensa** (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione (art. 2 comma 1 lett. c) dell'Allegato II.17 al DLgs. 36/2023, analogo al precedente DM 7 giugno 2017).

Tale nozione di buono pasto ha rilevanza anche ai fini **fiscali** (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 118/2006).

Ai sensi dell'**attuale** art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto erogate sotto forma di "buoni pasto", fino all'importo complessivo di 4 euro giornalieri, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Tali importi sono stati, da ultimo, aumentati a opera della **legge di bilancio 2020**.

L'importo massimo **escluso** da tassazione deve intendersi riferito al valore facciale del buono e deve essere considerato al netto delle somme eventualmente poste a carico del dipendente e dei contributi previdenziali e assistenziali versati (cfr. C.M. n. 29/97).

Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2019 n. 6, i suddetti limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e **prescindono dal numero** di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto previsto dall'allora art. 4 comma 1 lett. d) del DM 7 giugno 2017, ora art. 2 comma 1 lett. c) dell'Allegato II.17 al DLgs. 36/2023.

Resta fermo che l'importo dei buoni pasto che **eccede** il suddetto limite di esenzione (attualmente 4 o 8 euro) non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione (258,23 euro) prevista dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR per i fringe benefit e, pertanto, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

Ne consegue che i buoni pasto **non** rientrano nella soglia di esenzione "ordinaria", elevata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a **1.000/2.000 euro** per i dipendenti con figli a carico.

Tanto premesso, per effetto delle modifiche previste nell'art. 5 del Ddl. di bilancio 2026, nel testo bollinato, sono escluse da imposizione le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 10 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Pertanto:

- per i buoni pasto **cartacei** il limite di esenzione giornaliero resterebbe pari all'importo attuale di 4

euro;

- per i buoni pasto **elettronici** il limite di esenzione giornaliero passerebbe dall'attuale 8 euro al maggior importo di **10 euro**.

Non essendo prevista una specifica decorrenza, le nuove soglie dovrebbero trovare applicazione dal **1° gennaio 2026**.

Fermo il limite per l'indennità sostitutiva per addetti ai cantieri

Nessuna modifica sarebbe invece prevista nel Ddl. di bilancio 2026 in relazione alle altre fattispecie disciplinate dall'art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR.

Le **indennità sostitutive** delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai **cantieri edili**, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, non concorrono quindi a formare il reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro (limite che non viene modificato).

Nessun impatto nemmeno sulla disciplina delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro ovvero in **mense** organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, che resterebbero escluse dal reddito di lavoro dipendente.

(MF/ms)

Le polizze catastrofali

entrano nei contratti di locazione

L'art. 1 commi 101-111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213 ha previsto, in capo alle imprese, l'obbligo della stipula di un'assicurazione per la copertura dei danni cagionati da **calamità naturali** ed eventi catastrofali su determinati beni impiegati, sul territorio nazionale, dall'imprenditore nell'esercizio della propria attività.

La norma originaria è stata, fin da subito, oggetto di modifiche e **integrazioni** al fine di renderne più chiara l'applicazione. Contestualmente sono stati emanati i decreti attuativi nonché alcune FAQ da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ciò nonostante sono rimasti ancora molti punti da chiarire.

Il gruppo di lavoro sulla fiscalità immobiliare dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino ha predisposto un **documento**, denominato "Obbligo di stipula delle polizze catastrofali" che analizza l'intera normativa cercando, ove possibile, di offrire degli spunti operativi ai lettori.

Innanzitutto, l'**obbligo** di stipula dell'assicurazione sussiste in capo a tutte le imprese con sede legale sia in Italia che all'estero (queste ultime a condizione di avere una stabile organizzazione in Italia) tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., con l'esclusione di quelle di cui all'art. 2135 c.c. (imprenditori agricoli). Dal tenore letterale della norma, come peraltro confermato dal MIMIT nella FAQ n. 5, l'obbligo sussiste indipendentemente dalla sezione nella quale le stesse sono iscritte, ricomprensivo, quindi, anche le **società semplici**.

Per quanto riguarda i **fabbricati**, in base all'art. 1 comma 106 della L. 213/2023, come modificato dall'art. 1 comma 3-*quinquies* del DL 39/2025, l'assicuratore è tenuto ad

assicurare esclusivamente quelli costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio oppure, infine, quelli oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Poiché per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, occorre interpretare correttamente quanto indicato dalla norma per non incorrere nell'inefficacia dell'assicurazione stessa.

Al riguardo, anche per evitare che qualunque difformità architettonica possa inficiare l'indennizzabilità del sinistro, una chiave di lettura potrebbe essere fornita da quanto espresso, anche se con riferimento alla **commerciabilità** dei fabbricati, dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 22 marzo 2019 n. 8230.

In tale sede si è affermato, infatti, che in presenza di un titolo edilizio effettivamente rilasciato l'immobile è trasferibile (e quindi potrebbe essere assicurabile) indipendentemente da eventuali difformità presenti nel manufatto.

È opportuno che il nuovo obbligo sia riportato nei contratti di locazione

In presenza di un immobile locato occorre, invece, individuare il soggetto su cui ricade l'obbligo assicurativo.

Infatti l'art. 1-bis comma 2 DL 19 ottobre 2024 n. 155 precisa che tale onere ricade su tutti i beni "**a qualsiasi titolo impiegati**" per l'esercizio dell'attività d'impresa, estendendo l'obbligo sia al proprietario locatore (se impresa) che "**impiega**" gli immobili per ritrarne un canone di locazione, che all'utilizzatore il quale "**impiega**" i beni per lo svolgimento della propria attività.

Occorre anche premettere che, nel caso in cui il conduttore assicuri l'immobile di proprietà del locatore, l'indennizzo percepito in caso di evento catastrofale sarà in ogni caso corrisposto al proprietario che dovrà utilizzarlo **esclusivamente** per il ripristino dei beni periti o danneggiati. Diversamente, il conduttore ha diritto ad una somma pari al lucro cessante derivante dall'interruzione dell'attività a causa dell'evento catastrofale, questo nei limiti del 40% dell'indennizzo percepito.

Proprio a seguito di questo intreccio di obblighi e responsabilità risulta quanto mai opportuno che il contratto di locazione **disciplini** tale fattispecie.

Se ciò risulta agevole per i contratti ancora da stipulare in quanto farà parte delle pattuizioni da definire tra le parti, il tema risulta più delicato per i contratti in essere per i quali il nuovo obbligo rappresenta una "sopravvenienza normativa" che, tuttavia, difficilmente darebbe il diritto al locatore di risolvere il contratto per eccessiva onerosità. Pertanto risulta quanto mai opportuno che le parti procedano ad una **rinegoziazione** del contratto prevedendo una clausola *ad hoc*.

Il documento, al riguardo, fornisce una serie di **bosse** utilizzabili nei casi più ricorrenti.

Tali pattuizioni legittimeranno anche, dal punto di vista **fiscale**, la deducibilità dei premi pagati quali costi inerenti allo svolgimento dell'attività.

(MF/ms)

Investimenti 4.0: chiarimenti sui benefici del credito di imposta e dell'iperammortamento

Per gli investimenti in beni **materiali 4.0** una data rilevante è quella del 31 dicembre 2025, soprattutto alla luce delle novità previste dal Ddl. di bilancio 2026.

Ai sensi dell'art. 1 comma 446 della L. 207/2024, per gli investimenti in beni materiali 4.0 (quelli di cui all'Allegato A alla L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2025 al **31 dicembre 2025**, il credito d'imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 spetta nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro, con obbligo di presentazione di apposita comunicazione al MIMIT ai fini della fruizione del credito d'imposta, rilevando l'ordine cronologico di presentazione.

Tale agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati nel termine "lungo" del **30 giugno 2026**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta per i beni materiali 4.0, ai sensi della citata disposizione, è previsto nella misura del:

- **20%** per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni**;
- 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Quindi, ad **esempio**, per un investimento pari a 2 milioni di euro, il credito d'imposta è pari a 400.000 euro.

Si ricorda che tale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione in **F24** (codice tributo "7077"), ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in **tre quote** annuali di pari

importo.

Il credito va quindi utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello F24 (quindi, ad esempio, IVA, contributi previdenziali, ritenute IRPEF dei dipendenti, ecc). Tale modalità di utilizzo consente di beneficiare del credito anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri **forfetari** o con l'applicazione di regimi di imposta sostitutiva (che non potrebbero invece fruire della nuova maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili, non determinando il reddito in modo analitico).

Pertanto, le imprese che intendono fruire del summenzionato credito d'imposta, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti (cfr. DM 15 maggio 2025 e DM 16 giugno 2025), **entro il 31 dicembre 2025** devono effettuare gli investimenti o effettuare la prenotazione, con versamento dell'acconto minimo del 20%, per poi effettuare gli investimenti entro fine giugno 2026.

Secondo quanto previsto dall'art. 94 del Ddl. di bilancio 2026 trasmesso al Senato (che nella prima bozza circolata era l'art. 95), il **nuovo iper-ammortamento** non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Pertanto, qualora si intenda beneficiare dei nuovi iper-ammortamenti per investimenti effettuati nel 2026, i titolari di reddito d'impresa **non** dovranno effettuare la suddetta **prenotazione** entro il 31 dicembre 2025.

Senza prenotazione nel 2025, troverebbe quindi applicazione, ove confermata, la nuova maggiorazione del costo di acquisto, prevista in misura pari, di base, al:

- **180%**, fino a **2,5 milioni** di euro;
- **100%** oltre 2,5 e fino a **10 milioni**;
- **50%** oltre 10 e fino a **20 milioni**.

Il relativo risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi, rispettivamente, del 43,2%, 24% e 12%. Considerando l'**esempio** precedente, se un'impresa nel 2026 effettua investimenti per 2 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 3,6 milioni di euro. Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 864.000 euro.

Maggiorazione spalmata sulla durata dell'ammortamento

La maggiorazione potrebbe essere portata in deduzione, in aggiunta a quella relativa al costo ordinario, per la durata del **periodo di ammortamento** fiscale ai sensi dell'art. 102 del TUIR, ferma restando la necessità di presentare apposite comunicazioni che saranno meglio definite con successivo decreto.

Tale agevolazione riguarderebbe inoltre soltanto le **imposte sui redditi**, non l'IRAP.

Qualora la deduzione da iper-ammortamento generi una **perdita** fiscale, questa dovrebbe essere deducibile secondo le regole ordinarie del TUIR.

Si evidenzia che la nuova maggiorazione spetterebbe anche per i **beni immateriali 4.0** (di cui all'Allegato B alla L. 232/2016), mentre il credito d'imposta ex L. 178/2020 per tali beni non è più previsto dal 2025 (tranne in caso di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2025 per i quali era stata effettuata la prenotazione nel 2024).

Da ultimo, anche con riferimento al credito d'imposta disciplinato dall'art. 96 del Ddl. di bilancio 2026, pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, che sarebbe riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di **prodotti agricoli** e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti 2026 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0, si afferma che tale incentivo non si applica agli investimenti che

beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

(MF/ms)

Corso di formazione per i datori di lavoro – modulo aggiuntivo cantieri Accordo Stato Regioni 2025

All'interno del nostro "catalogo corsi a pagamento" abbiamo inserito il "**Modulo aggiuntivo cantieri – datori di lavoro**" di sei ore, aperto a tutte le aziende, anche le non associate.

Il corso è valido ai fini dell'assolvimento degli **obblighi formativi previsti per la figura del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria**, in conformità a quanto stabilito dall'art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008.

Definizione di impresa affidataria (art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/2008): "Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi".

Il modulo aggiuntivo cantieri è stato progettato per approfondire le specifiche **responsabilità e competenze** richieste ai datori di lavoro delle imprese affidatarie, fornendo strumenti pratici per la gestione in sicurezza delle attività nei cantieri temporanei o mobili.

Per conoscere programma, costi e modalità di iscrizione

[cliccare qui.](#)

Corso di formazione per datori di lavoro aperto a tutte le aziende

Informiamo le aziende che per il mese di gennaio 2026 è prevista la seconda edizione del **“Corso di formazione datori di lavoro” aperto a tutte le aziende, anche le non associate.**

Accedendo al sito www.apiformazione.org, nella sezione **“Corsi a pagamento”**, è possibile consultare il calendario e le modalità di iscrizione.

[Cliccando qui](#) trovate il link diretto al corso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro ufficio all'indirizzo formazione@confapi.lecco.it o al numero **0341282822**.

“Giornata internazionale per

l'eliminazione della violenza contro le donne": questionario

6LIBERA, associazione partner di Confapi Sicilia, promuove l'**indagine conoscitiva nazionale SAFE** per conoscere e contrastare molestie, violenze e discriminazioni nei luoghi di lavoro.

L'indagine è anonima e aperta a tutte le lavoratrici, i lavoratori, gli imprenditori e i manager.

Il tuo contributo è fondamentale per costruire ambienti di lavoro più sicuri, rispettosi e liberi da ogni forma di abuso. Bastano pochi minuti per partecipare in modo riservato e consapevole.

Per compilare il questionario [CLICCARE QUI](#)

Manovra. Camisa: super ammortamento non va incontro a pmi industriali

"La decisione da parte del Governo di destinare 4 miliardi al super ammortamento nella manovra di bilancio non va nella direzione auspicata dal mondo delle Pmi industriali che Confapi rappresenta. I dati, infatti, dimostrano che questa misura è più adatta alle imprese di maggiori dimensioni. Come Confapi riteniamo che la strada da seguire sia invece quella del credito d'imposta, strumento più efficace e realmente utilizzabile dalle Pmi, che rappresentano la colonna portante del sistema economico del Paese". Lo dichiara il Presidente di

Confapi, Cristian Camisa.

“Il Piano Transizione 5.0 – spiega – si è rivelato un’opportunità cruciale per la competitività e la doppia transizione, digitale ed ecologica, delle imprese italiane. Tuttavia, i vincoli europei non ne hanno consentito un utilizzo diffuso, nonostante si basasse su un credito d’imposta, uno strumento più adeguato alla dimensione delle Pmi industriali e utilizzabile anche in assenza di utili d’esercizio. Dati recenti dimostrano che, mentre fino al 2019 il super e iper ammortamento era utilizzato per il 64% da medie e grandi imprese, dal 2020 l’introduzione del credito d’imposta ha consentito alle Pmi manifatturiere di diventare le principali beneficiarie, maturando oltre il 60% del credito complessivo 4.0.”

“Le imprese manifatturiere – aggiunge il Presidente di Confapi – sono state, nel triennio, le principali beneficiarie della misura, avendo maturato oltre il 60% del credito complessivo legato agli investimenti in beni materiali 4.0, pari a circa 11,5 miliardi di euro. Il credito d’imposta ha dunque svolto un ruolo determinante nel sostenere la crescita e l’innovazione del sistema produttivo, rafforzando la competitività delle piccole e medie imprese, che costituiscono il cuore del tessuto economico nazionale. Il super e iper ammortamento, al contrario, è stato utilizzato in misura prevalente dalle grandi imprese. L’introduzione del credito d’imposta ha rappresentato un passo avanti verso una politica industriale più moderna e inclusiva. A differenza del meccanismo di ammortamento, che produce benefici solo nel tempo e per le imprese in utile, il credito d’imposta consente una riduzione diretta del carico fiscale attraverso la compensazione, anche in assenza di utili di esercizio.

“Ci auguriamo che in un momento così delicato per l’economia del Paese – conclude Camisa – le misure previste in manovra siano davvero pensate per rilanciare la competitività del tessuto produttivo e tarate sulle esigenze delle Pmi industriali. E il cl credito d’imposta è lo strumento che risponde maggiormente alle loro necessità assicurando maggiore liquidità, tempi più rapidi di fruizione e una programmazione più efficace degli investimenti”.